

REGOLAMENTO (CEE) N. 800/88 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1988****che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, primo comma,considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3917/87 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/88 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3917/87 ai dati ed alle quotazioni di

cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 aprile 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 53 del 27. 2. 1988, pag. 31.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1988 che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

(ECU/100 kg)

Codice NC	Settimana n. 14 dal 4 al 10 aprile 1988	Settimana n. 15 dall'11 al 17 aprile 1988	Settimana n. 16 dal 18 al 24 aprile 1988	Settimana n. 17 dal 25 aprile al 1 maggio 1988
0104 10 90 ⁽¹⁾	146,165	145,921	144,854	143,256
0104 20 90 ⁽¹⁾	146,165	145,921	144,854	143,256
0204 10 00 ⁽²⁾	310,990	310,470	308,200	304,800
0204 21 00 ⁽²⁾	310,990	310,470	308,200	304,800
0204 22 10 ⁽²⁾	217,693	217,329	215,740	213,360
0204 22 30 ⁽²⁾	342,089	341,517	339,020	335,280
0204 22 50 ⁽²⁾	404,287	403,611	400,660	396,240
0204 22 90 ⁽²⁾	404,287	403,611	400,660	396,240
0204 23 00 ⁽²⁾	566,002	565,055	560,924	554,736
0204 50 11 ⁽²⁾	310,990	310,470	308,200	304,800
0204 50 13 ⁽²⁾	217,693	217,329	215,740	213,360
0204 50 15 ⁽²⁾	342,089	341,517	339,020	335,280
0204 50 19 ⁽²⁾	404,287	403,611	400,660	396,240
0204 50 31 ⁽²⁾	404,287	403,611	400,660	396,240
0204 50 39 ⁽²⁾	566,002	565,055	560,924	554,736
0210 90 11 ⁽²⁾	404,287	403,611	400,660	396,240
0210 90 19 ⁽²⁾	566,002	565,055	560,924	554,736

⁽¹⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 3643/85 e n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽²⁾ Il prelievo applicabile è limitato all'importo risultante dal consolidamento nell'ambito del GATT, oppure alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 1985/82, (CEE) 3643/85 e n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.

⁽³⁾ Il prelievo applicabile è limitato alle condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 486/85 del Consiglio e (CEE) n. 19/82 della Commissione.